

# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI

**OGGETTO: AQ BACKBONE - 29 SERVIZI DI INGEGNERIA - PFTE E PE COMPRESSE LE INDAGINI E PSC**

## F.A.Q. 2

### **1 – DOMANDA**

In riferimento al Disciplinare di Gara, si chiede conferma che sia possibile ricorrere al subappalto per le attività di indagini previste nell'ambito dei servizi di ingegneria oggetto dell'appalto.

Si chiede inoltre conferma che, in tal caso, i requisiti di qualificazione richiesti per tali attività (ad esempio, la qualificazione SOA OS20-B saranno verificati dalla Stazione Appaltante al momento della richiesta di autorizzazione al subappalto, come previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e dal disciplinare di gara (paragrafo 11 e Allegato H).

### **1 – RISPOSTA**

Si conferma che le attività di indagini previste nell'ambito dei servizi di ingegneria possono essere subappaltati.

Si conferma quanto riportato al paragrafo 11 del disciplinare di gara circa la documentazione da produrre in fase di gara.

---

### **2 – DOMANDA**

Con riferimento al portale per il caricamento dell'Offerta Economica, si chiede di chiarire se gli oneri di sicurezza aziendali da inserire nell'apposito slot non siano nulli, ma da valutare a discrezione dell'Operatore Economico.

### **2 – RISPOSTA**

Si conferma quanto previsto al paragrafo 19 del disciplinare di gara, circa gli elementi da indicare, da parte dell'OE, nella propria offerta economica.

---

### **3 – DOMANDA**

Si chiede di confermare che, nel caso di partecipazione alla gara nella forma di Raggruppamento Temporaneo da costituirsi, l'imposta di bollo debba essere assolta solo in relazione alla domanda di partecipazione (Allegato A) prodotta dalla mandataria e non anche alle domande prodotte dalle mandanti.

### **3 – RISPOSTA**

Si conferma quanto previsto dall'art. 15 del disciplinare di gara

---

### **4 – DOMANDA**

Si chiede di chiarire se le attività di accertamenti, rilievi, indagini geologiche e geognostiche possano essere oggetto di **subappalto**.

In caso affermativo, occorre indicare già in sede di offerta il nominativo del laboratorio designato?

In caso contrario, si chiede conferma che tali attività debbano essere svolte direttamente dal concorrente, eventualmente tramite la costituzione di un **Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP)** tra società di ingegneria e laboratorio specializzato.

#### **4 – RISPOSTA**

Giusto quanto previsto al paragrafo 11 del disciplinare di gara, si conferma che le attività indicate possono essere oggetto di subappalto e che, laddove si intenda ricorrere al subappalto, dovrà essere compilata l'apposita comunicazione (ALLEGATO H) ed esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE senza necessità di indicare il nominativo del subappaltatore, ma evidenziando le prestazioni che si intendono subappaltare

---

#### **5 – DOMANDA**

Con riferimento alla partecipazione alla procedura in oggetto in forma di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti non ancora costituito, si chiede cortesemente di confermare quanto segue:

Considerato che i modelli di domanda richiesti dalla stazione appaltante sono personalizzati per ciascuna impresa (mandante e mandataria), si chiede conferma se è consentito che ogni componente del costituendo RTI presenti la propria domanda di partecipazione?

In tale ipotesi, si chiede cortese conferma che l'assolvimento dell'imposta di bollo possa essere effettuato esclusivamente dalla mandataria, oppure è necessario che ciascuna impresa provveda singolarmente al relativo pagamento.

#### **5 – RISPOSTA**

Si rinvia alle disposizioni dell'art. 15.1 del disciplinare di gara

---

#### **6 – DOMANDA**

Con la presente si segnala che le parti I e IV del DGUE, a seguito dell'inserimento del file "Allegato\_Request.xml" nella apposita funzione EDGUE del portale di gara (sezione Cruscotto) messo a disposizione tra i documenti di gara, non risultano compilabili.

Non risultano pertanto inseribili né le informazioni relative alla stazione appaltante né i requisiti di idoneità né quelli di capacità economico finanziaria e tecnica professionale.

#### **6 – RISPOSTA**

per compilare il DGUE è necessario utilizzare la funzione "edgue" della piattaforma "acquisti in rete". In caso di mal funzionamento, contattare l'assistenza della piattaforma.

---

#### **7 – DOMANDA**

Si chiede conferma che, con riferimento al criterio di valutazione B.1, sia possibile fornire due servizi che, nel loro complesso, coprano i requisiti dell'intero lotto di partecipazione, come riportato nelle tabelle C.1–C.14 (requisiti risultanti dalla sommatoria delle necessità dei singoli servizi/ID di ciascun lotto).

#### **7 – RISPOSTA**

Nel precisare che questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti le offerte tecniche, si conferma che: giusto quanto previsto al paragrafo 20.1 del disciplinare di gara, in relazione al lotto di partecipazione, i servizi di progettazione di opere similari richiesti dovranno

essere nel numero di due, ognuno dei quali simile ad uno dei servizi/ID di riferimento indicati per il lotto cui si partecipa. Si rimanda, ai fini dell'offerta tecnica, alle istruzioni e indicazioni contenute nella scheda B.1 a pag.77-78 del disciplinare di gara” .

---

## **8 – DOMANDA**

Si chiede cortesemente una proroga di due settimane alla data di scadenza della gara al fine di permettere di completare la relazione tecnica in maniera ottimale, così da garantire una documentazione completa, accurata e pienamente rispondente ai requisiti richiesti dalla procedura.

## **8 – RISPOSTA**

Non si ritiene di poter concedere la proroga richiesta considerato che, nel calcolo dei tempi per la presentazione delle offerte, si è tenuto conto anche del livello di complessità dell'appalto in questione, prevedendo quindi un termine di 42 giorni (termine ritenuto adeguato e proporzionato per la preparazione delle domande e delle offerte in questione).

---

## **9 – DOMANDA**

Con riferimento all'art 12.3 (Polizza Di Responsabilità Civile Professionale ) del Disciplinare e all'art 7 (Garanzie e Polizze) della bozza dell'AQ si chiede di confermare che

- alla stipula del CQ è richiesta evidenza di una polizza RC professionale standard a copertura del rischio professionale dell'intera attività dell'OE.
- sia possibile produrre anche i certificati assicurativi invece che le sole copie delle polizze
- Con riferimento all'art 12 (Adempimenti, Garanzie e Cauzione richieste) del disciplinare e all'art 8 (Garanzie) della bozza del contratto attuativo si chiede di confermare che alla sottoscrizione del contratto attuativo è richiesta la lettera di impegno ad emettere una polizza RC professionale specifica relativa all'oggetto del CA a copertura di nuove spese di progettazione e maggiori costi in conseguenza di errori ed omissioni con decorrenza inizio lavori e che quindi si tratta di polizza RC professionale tipo “ ex Merloni” non di tipo “All risk”

## **9 – RISPOSTA**

In relazione al primo quesito avente ad oggetto l'art. 12.3 del disciplinare (Polizza Di Responsabilità Civile Professionale ) e l'art. 7 (Garanzie e Polizze) della bozza di AQ, si conferma quanto disposto dai suddetti articoli.

In particolare, la polizza professionale che verrà prodotta dovrà essere conforme allo schema tipo 2.2 contenuto nel Decreto ministeriale 16.09.2022 n° 193 ed a quanto previsto dalla circolare di GENIODIFE prot. N. 33831 del 22.12.2022.

In relazione al secondo quesito si rinvia quanto disposto dall'art. 12.3 del Disciplinare di gara e dall'art. 8 della bozza di contratto attuativo.

---

## **10 – DOMANDA**

Per la redazione della documentazione dell'offerta tecnica, si chiede se sia possibile utilizzare il font Courier New – quello disponibile di default in Microsoft Word – considerata la difficoltà di reperire il ‘vecchio’ font Courier.

## **10 – RISPOSTA**

Si confermano le previsioni contenute nel disciplinare di gara in relazione alle istruzioni e alle indicazioni di compilazione delle schede per la redazione dell'offerta tecnica. Si evidenzia, inoltre, quanto previsto al paragrafo 20.2 del disciplinare di gara: Per ciascun criterio/sub-criterio di valutazione dell'Offerta Tecnica, la documentazione richiesta dovrà essere contenuta entro i limiti dimensionali specificati nelle istruzioni di compilazione delle rispettive schede. La previsione di tali

limiti dimensionali è finalizzata a garantire la celerità e la speditezza della procedura di gara e dei lavori della Commissione Giudicatrice, nonché a promuovere la capacità di sintesi e di focalizzazione sui contenuti essenziali da parte dei soggetti offerenti. Il mero superamento dei limiti dimensionali non costituirà causa di esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara, in conformità con i principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione. Ciononostante, l'operatore economico è tenuto a organizzare la propria offerta in modo che tutte le informazioni essenziali, pertinenti e rilevanti ai fini dell'attribuzione del punteggio siano contenute all'interno del limite dimensionale prefissato per ciascun criterio/sub-criterio. Per le offerte tecniche che dovessero eccedere il limite dimensionale stabilito, la Commissione Giudicatrice, nel rispetto del principio di massima partecipazione, concentrerà la propria valutazione esclusivamente sui contenuti ritenuti essenziali e pertinenti, dando priorità a quanto esposto entro i limiti indicati e riservandosi la facoltà di non prendere in considerazione e di espungere esclusivamente le parti dell'offerta tecnica che, a suo insindacabile giudizio discrezionale, siano di minore rilevanza, ridondanti o non pertinenti rispetto ai criteri di valutazione e alla finalità della gara. Resta ferma la piena responsabilità dell'offerente di presentare un'offerta sintetica, chiara e concentrata sui contenuti essenziali, atteso che l'eventuale eccesso dimensionale potrebbe precludere alla Commissione la piena e completa valutazione di tutti gli elementi presentati. A tutela della par condicio tra i concorrenti, la Commissione Giudicatrice opererà nel rispetto di quanto sopra indicato, garantendo che l'eccesso dimensionale non si traduca in un vantaggio indebito o in un vulnus al principio di parità di trattamento

---

## **11 – DOMANDA**

In relazione a quanto indicato all'art. 17 del Disciplinare di gara ("Il Concorrente inserisce nella PAD la documentazione relativa all'offerta tecnica, per ciascun lotto per cui intende concorrere") si chiede di chiarire se debba essere presentata una Relazione Tecnica Differente per ciascun lotto.

Si chiede inoltre di confermare che possano essere utilizzati i medesimi progetti di opere simili richiesti al criterio B.1 per lotti differenti.

## **11 – RISPOSTA**

Giusto quanto indicato ai paragrafi 17. e 22. del disciplinare di gara, fermi restando i criteri enunciati a garanzia della massima partecipazione, ogni operatore economico deve presentare la propria offerta per ciascuno dei lotti a cui vuole partecipare.

Giusto quanto indicato al paragrafo 20.1, l'OE dovrà descrivere due servizi relativi a progettazioni di livello esecutivo (svolti anche singolarmente) effettivamente eseguite e relativi ad opere simili a quelle indicate per il lotto di partecipazione.

## **12 – DOMANDA**

in merito alla gara numero 5497020, come indicato nel Disciplinare di gara, per la predisposizione dell'Offerta Tecnica sono richieste le schede "B1", "B2", "B3" e "B4".

Tuttavia, tra la documentazione tecnica allegata alla gara è presente anche la scheda "B5".

## **12 – RISPOSTA**

Giusta quanto previsto dal disciplinare di gara al paragrafo 20.1, pagg. 41-42, e con riferimento alla compilazione della scheda B.5 pag.83, le migliorie dovranno essere esplicitate in modo dettagliato nel documento Offerta di Gestione Informativa da elaborare per ogni singolo progetto/ID del lotto di partecipazione, che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice.

---

### **13 – DOMANDA**

Con riferimento ai requisiti di cui al punto 9.1 Requisiti di idoneità professionale - lett. c) Requisiti del gruppo di lavoro, siamo cortesemente a richiedere se sia possibile indicare più professionisti per ogni tipologia di prestazione o se sia obbligatorio inserire il nominativo di un solo professionista per ogni ruolo richiesto.

### **13 – RISPOSTA**

Giusto quanto previsto al paragrafo 9.1 del disciplinare di gara, si conferma che: è possibile che alcune professionalità coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni e certificazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto responsabile, fermo restando che, in tal caso, prima della stipula del contratto, dovrà essere indicato il soggetto referente (Responsabile rappresentante) nei confronti della Stazione Appaltante

---

### **14 – DOMANDA**

Rispetto alle tabelle “C1”, “C2”, “C3”, “C4”, “C5”, “C6”, “C7”, “C8”, “C9”, “C10”, “C11”, “C12”, “C13”, “C14”, il requisito è da considerarsi soddisfatto utilizzando due servizi di punta (relativi agli ultimi 10 anni) la cui somma sia almeno pari a 0,50 volte il valore minimo previsto della categoria nel singolo lotto, oppure da due servizi differenti (relativi agli ultimi dieci anni) ciascuno del valore almeno pari a 0,50 volte il valore minimo previsto della categoria nel singolo lotto.

### **14 – RISPOSTA**

Nel precisare che questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti, si rimanda a quanto riportato nel paragrafo 9.3 requisito B 3 del disciplinare di gara nonché nell'ANNESSO 1 alla domanda di partecipazione editabile in cui viene richiesto che i due servizi siano “di importo complessivo per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,50 volte il valore previsto della categoria nel singolo lotto”.

---

### **15 – DOMANDA**

Nella decisione a contrarre, all'art. 13 comma 1, è prevista l'anticipazione del 10% del corrispettivo anche per i servizi di progettazione ai sensi del Decreto Legge n. 73/2025. Tuttavia, tale previsione non viene riportata né nello schema di Accordo Quadro né nello schema di contratto attuativo. Inoltre, lo stesso art. 13 della Decisione a Contrarre all'ultimo comma, sulla base di quanto disposto all'articolo 33 dell'Allegato II.14 del Codice, esclude il pagamento dell'anticipazione per le prestazioni intellettuali. Si chiede, cortesemente di confermare che l'anticipazione, nella misura del 10% sia effettivamente prevista per i servizi di progettazione.

### **15 – RISPOSTA**

Si conferma quanto disposto dall'art. 27 del disciplinare di gara “Trova applicazione, con riferimento ai singoli contratti attuativi, la previsione dell'anticipazione corrisposta nella misura massima del 10% dell'importo netto, in relazione alla parcella del servizio di progettazione, definito in fase di stipula del contratto attuativo”.

---

### **16 – DOMANDA**

Al paragrafo 18 - lettera a) del disciplinare di gara è richiesto che l'offerta economica deve contenere, oltre ai ribassi percentuali da applicare ai servizi di progettazione ed alle indagini geologiche/geotecniche/etc., anche l'indicazione degli oneri aziendali per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Al riguardo si evidenzia che l'articolo 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 prevede espressamente che in caso di servizi di natura intellettuale, quale quelli oggetto di gara, non ricorra l'obbligo di indicazione di tali oneri.

In applicazione di tale norma, si chiede pertanto di confermare che trattasi di un refuso.

## **16 – RISPOSTA**

Si confermano le indicazioni del disciplinare di cui al paragrafo 18, lettera a), in considerazione della specificità dell' Accordo Quadro che prevede anche la componente riferita alle attività di indagini geologiche/geotecniche/etc. richiamate.

---

## **17 – DOMANDA**

Con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:

- È consentito il subappalto delle figure dell'Esperto Antincendio e del Project Manager?
- Il possesso di una formazione conforme alla norma "UNI 11648" è da considerarsi equivalente al possesso della qualifica di Project Manager?

## **17 – RISPOSTA**

Nel precisare che questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti, giusto quanto previsto al paragrafo 10 del disciplinare di gara: Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 9.1 lett.c[1]bis) fino a lett. g) solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore

- Nel precisare che questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti, si rimanda a quanto riportato a pag. 17 del disciplinare di gara lettera 9.1, c-bis) in cui si specificano i requisiti che deve possedere il professionista che espleta l'incarico di Project Manager.
- 

## **18 – DOMANDA**

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede cortesemente di voler chiarire se, in caso di partecipazione in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo, i seguenti documenti debbano essere presentati come un unico documento sottoscritto digitalmente da tutti i componenti del costituendo RTI, oppure sono da trasmettere documenti distinti, ciascuno sottoscritto digitalmente dal singolo operatore economico aderente al raggruppamento:

- Domanda di partecipazione dell'operatore economico (ALLEGATO A)
- Annesso A per dichiarare il fatturato e Requisiti di punta
- Eventuale Dichiarazione di subappalto (ALLEGATO H)

## **18 – RISPOSTA**

Buongiorno, per quanto riguarda la domanda di partecipazione (Allegato A) ed il Patto di integrità (Allegato C), si richiama l'art. 15 del disciplinare di gara: "La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005: nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

"il patto di integrità (All. C) dovrà essere sottoscritto obbligatoriamente con firma digitale dal titolare o dal legale rappresentante di ciascun partecipante alla gara".

Per l'all. F, vedasi art. 17 del disciplinare di gara: "In caso di raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, i documenti e gli elaborati costituenti l'Offerta Tecnica dovranno essere sottoscritti digitalmente dai legali rappresentanti, ovvero dai soggetti muniti di idonei poteri, per ciascuno dei componenti che parteciperanno al futuro Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario".

Riguardo alla Dichiarazione offerta economica (Allegato G), vedasi art. 18 del disciplinare di gara”

Riguardo all'*eventuale Dichiarazione di subappalto (Allegato H)*, vedasi art. 11 del disciplinare di gara”

---

### **19 – DOMANDA**

Nella decisione a contrarre, all'art. 13 comma 1, è prevista l'anticipazione del 10% del corrispettivo anche per i servizi di progettazione ai sensi del Decreto Legge n. 73/2025. Tuttavia, tale previsione non viene riportata né nello schema di Accordo Quadro né nello schema di contratto attuativo.

Inoltre, lo stesso art. 13 della Decisione a Contrarre all'ultimo comma, sulla base di quanto disposto all'articolo 33 dell'Allegato II.14 del Codice, esclude il pagamento dell'anticipazione per le prestazioni intellettuali. Si chiede, cortesemente di confermare che l'anticipazione, nella misura del 10% sia effettivamente prevista per i servizi di progettazione.

Cordiali saluti

### **19 – RISPOSTA**

Si conferma quanto disposto dall'art. 27 del disciplinare di gara “Trova applicazione, con riferimento ai singoli contratti attuativi, la previsione dell'anticipazione corrisposta nella misura massima del 10% dell'importo netto, in relazione alla parcella del servizio di progettazione, definito in fase di stipula del contratto attuativo”.

---

### **20 – DOMANDA**

Rispetto a quanto indicato nel disciplinare di gara al par. 20.1 – Parte VIII pag. 40 e Scheda B. 1 Offerta tecnica a pag. 77 “A dimostrazione degli elementi sopra riportati potranno essere presentati, tra gli altri, i provvedimenti del committente, quali conferimento dell'incarico, avvenuto espletamento dello stesso, pagamento della prestazione compiuta, ecc., nonché la copertina del progetto contenente i riferimenti del professionista firmatario. Non verranno valutate ai fini dell'attribuzione del punteggio le documentazioni che non consentano la comprova dei precitati elementi.”

Si chiede se tali elementi, vista la loro consistenza in termini di numero di facciate – decine di facciate - possono essere forniti in allegato e non rientrano nel numero massimo di facciate consentite.

### **20 – RISPOSTA**

Si conferma che gli elementi indicati non rientrano nel numero di facciate indicato nel criterio.

---

### **21 – DOMANDA**

Si chiede di chiarire come debba essere sviluppata la scheda relativa al Criterio B.4.

Premesso che:

- i lotti a base di gara sono 14 (alcuni di fascia A ed altri di fascia B), ciascun Lotto è composto da 2 interventi ad eccezione del Lotto 14 che è composto da 3 interventi e che gli interventi sono tra loro territorialmente ed anche tecnicamente eterogenei

- Il Disciplinare prevede che la scheda B.4 sia sviluppata come indicato a pag. 82 del disciplinare di gara e che sembra riferirsi al singolo Lotto a base di gara

- è alquanto difficile sviluppare le tematiche richieste in 4 facciate in quanto si dovrebbero condensare 2 interventi se non 3 (Lotto 14)

Ciò premesso si ritiene che per ciascun intervento si debba sviluppare una scheda B.4 e pertanto il Lotto tipo sarebbe formato da 2 schede B.4 (il Lotto 14 addirittura da 3 schede).

E' corretta questa interpretazione?

## **21 – RISPOSTA**

Giusto quanto previsto dal disciplinare di gara a pag.82, si chiarisce che, per ogni lotto di partecipazione anche se è costituito da più interventi, dovrà essere sviluppata n°1 scheda B.4 secondo le indicazioni contenute.

Si evidenzia, inoltre, quanto previsto al paragrafo 20.2, pag 43. che: Per ciascun criterio/sub-criterio di valutazione dell'Offerta Tecnica, la documentazione richiesta dovrà essere contenuta entro i limiti dimensionali specificati nelle istruzioni di compilazione delle rispettive schede. La previsione di tali limiti dimensionali è finalizzata a garantire la celerità e la speditezza della procedura di gara e dei lavori della Commissione Giudicatrice, nonché a promuovere la capacità di sintesi e di focalizzazione sui contenuti essenziali da parte dei soggetti offerenti. Il mero superamento dei limiti dimensionali non costituirà causa di esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara, in conformità con i principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione. Ciononostante, l'operatore economico è tenuto a organizzare la propria offerta in modo che tutte le informazioni essenziali, pertinenti e rilevanti ai fini dell'attribuzione del punteggio siano contenute all'interno del limite dimensionale prefissato per ciascun criterio/sub-criterio. Per le offerte tecniche che dovessero eccedere il limite dimensionale stabilito, la Commissione Giudicatrice, nel rispetto del principio di massima partecipazione, concentrerà la propria valutazione esclusivamente sui contenuti ritenuti essenziali e pertinenti, dando priorità a quanto esposto entro i limiti indicati e riservandosi la facoltà di non prendere in considerazione e di espungere esclusivamente le parti dell'offerta tecnica che, a suo insindacabile giudizio discrezionale, siano di minore rilevanza, ridondanti o non pertinenti rispetto ai criteri di valutazione e alla finalità della gara. Resta ferma la piena responsabilità dell'offerente di presentare un'offerta sintetica, chiara e concentrata sui contenuti essenziali, atteso che l'eventuale eccesso dimensionale potrebbe precludere alla Commissione la piena e completa valutazione di tutti gli elementi presentati. A tutela della par condicio tra i concorrenti, la Commissione Giudicatrice opererà nel rispetto di quanto sopra indicato, garantendo che l'eccesso dimensionale non si traduca in un vantaggio indebito o in un vulnus al principio di parità di trattamento

---

## **22 – DOMANDA**

Come indicato nel Disciplinare, in merito alla firma digitale si legge: "...sottoscritte con firma digitale marcata temporalmente o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata."

Si chiede cortesemente se la firma digitale CADES (formato .p7m) o PAdES sia da considerarsi conforme ai requisiti richiesti, oppure se sia obbligatoria anche l'apposizione della marca temporale.

## **22 – RISPOSTA**

Si conferma quanto previsto dall'art. 14 del disciplinare di gara. Si suggerisce di consultare il DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 e le linee guida AGID ed eventualmente contattare l'help desk di Acquisti in rete.

---

## **23 – DOMANDA**

Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto "9.2 - A." del Disciplinare chiediamo conferma che, per il lotto 1, si debba possedere un fatturato globale PER SERVIZI DI INGEGNERIA e ARCHITETTURA (e quindi NON riferibile ai soli servizi di PROGETTAZIONE) maturato nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara pari a 5.191.072,71 €.

## **23 – RISPOSTA**

Si conferma il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, tra i quali rientra anche la progettazione

---

**24 – DOMANDA**

Con riferimento all'Offerta Tecnica, si chiede di chiarire se per servizi "analoghi" si intendono interventi connessi a sottoservizi unicamente di tipo aeroportuale o se è possibile inserire interventi connessi a sottoservizi anche di diverso tipo infrastrutturale.

**24 – RISPOSTA**

Con riferimento alla richiamata offerta tecnica, in particolare la scheda B.1, si valuterà la Professionalità ed adeguatezza dell'offerta desunta da n.2 (due) servizi di progettazione di opere similari a quelle individuate per il lotto di partecipazione. Per gli aspetti valutativi che verranno presi in considerazione da parte della Commissione Giudicatrice, si confermano i contenuti di quanto previsto al paragrafo 20.1 (pagg.39 e 40) del disciplinare di gara e della scheda allegata alle pagg. 77-78

---

**25 – DOMANDA**

Spettabile Stazione Appaltante,

la presente per richiedere quanto segue:

- considerata la presenza della ID. opera T.02 introdotta con il D.M 143/13, priva di corrispondenza con le ID opere di cui alla legge 143/49, si chiede di comprovare detto requisito con la ID. Opera IA.03 ovvero IA.04 di maggiore complessità.

**25 – RISPOSTA**

Si evidenzia, in via preliminare, che la S.A. non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti, la cui valutazione è rimessa alla Commissione di gara. Giusto quanto previsto al para 9.3 del disciplinare di gara, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17/06/2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per le opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera ritenute omogenee (E-Edilizia; S-Strutture; V-Viabilità; D-Idraulica; I-Impianti; V-Infrastrutture per la mobilità; T-Tecnologie; P-Paesaggio; U-Urbanistica). Nel caso in esame si conferma che le opere inquadrabili nelle categorie IA.03 e IA.04 non possano essere ritenute assimilabili alla categoria T02 richiesta.

---

**26 – DOMANDA**

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede cortesemente di voler chiarire se, in caso di partecipazione in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo, i seguenti documenti debbano essere presentati come un unico documento sottoscritto digitalmente da tutti i componenti del costituendo RTI, oppure sono da trasmettere documenti distinti, ciascuno sottoscritto digitalmente dal singolo operatore economico aderente al raggruppamento:

- Domanda di partecipazione dell'operatore economico (ALLEGATO A)
- Annesso A per dichiarare il fatturato e Requisiti di punta
- Eventuale Dichiarazione di subappalto (ALLEGATO H)

**26 – RISPOSTA**

Per quanto riguarda la domanda di partecipazione (Allegato A) ed annesso A(in quanto annesso alla domanda di partecipazione) si richiama l'art. 15 del disciplinare di gara: "La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005: nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo";

Riguardo all'eventuale Dichiarazione di subappalto (Allegato H), vedasi art. 11 del disciplinare di gara.

---

**27 – DOMANDA**

Spettabile SA,

con riferimento al punto 7 – White List della Domanda di Partecipazione, si chiede cortesemente conferma che, trattandosi nel presente appalto di attività afferenti ai settori dell'Ingegneria e dell'Architettura, e quindi non rientranti tra quelle considerate a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sia possibile barrare la casella relativa alle Dichiarazioni in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili.

**27 – RISPOSTA**

Si conferma che la compilazione del punto 7 è eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO

DIRIGENTE D.SSA MARIANNA RUBULOTTA